

Corso Base per Operatori Volontari A1-01	Pubblicazione 05/2014	revisione
--	-----------------------	-----------

D. Lgs. 81/2008

1

## Evoluzione legislativa

~~Normativa sui luoghi di lavoro~~

~~Normativa sulla Protezione Civile~~

assicurazione	Anni 30 nascita dell'INAIL	assicurazione	L. 266 / 1991
<del>Legislazione prescrittiva</del>	<del>DPR 547/1955 DPR 303/1956</del>		
<del>Legislazione prestazionale</del>	<del>D Lgs 475/1992 D Lgs 626/1994 D Lgs 494/1996</del>		
Legislazione prescrittiva e prestazionale	D Lgs 81/2008	applicazione	DM. 13/04/ 2011

2

## Applicabilità del 81/08

Art. 2 comma 1 (modificato dal D.Lgs. 106/2009)

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, [...] ~~il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;~~ **i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;** ~~il volontario che effettua il servizio civile;~~

3

## Applicabilità del 81/08

Art. 2 comma 1

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa**. [...] In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

4

## Applicabilità del 81/08

Art. 2 comma 1

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;**

5

## Applicabilità del 81/08

Art. 3 comma 2 (modificato dal D.Lgs. 106/2009)

- Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, **dei servizi di protezione civile [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate [...] nonché dal dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale**, individuate entro e non oltre **ventiquattro** mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6

## Applicabilità del 81/08

Art. 3 comma 3 bis (introdotto dal D.Lgs. 106/2009)

- Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991. n. 381 e delle **organizzazioni di volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, **le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività individuate entro il 31 dicembre 2010** con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il ministero dell'interno, sentita la Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

7

## Applicabilità del 81/08

Art. 4 comma 1

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi **non sono computati**:

[...]

- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

[...]

8

## DM 13 Aprile 2011

- Attua l'art. 3 comma 3 bis del d.lgs. 81/08
- All'art. 1 equipara le associazioni ai gruppi comunali
- 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
  - a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: **ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile**, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di prevenzione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225

9

## DM 13 Aprile 2011

**Art. 2**

*Campo di applicazione*

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze [...] quali:
  - a) *necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;*
  - b) *organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;*
  - c) *imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;*

10

## DM 13 Aprile 2011

- d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
- 2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile [...]

11/49

## DM 13 Aprile 2011

Art. 3

Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, [...].
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

12

## DM 13 Aprile 2011

### Art. 4

#### Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. *Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, [...]*
- 2. *Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.*
- 3. *Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.*

13

## DM 13 Aprile 2011

### Art. 5

#### Sorveglianza sanitaria

- 1. *Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.*
- 2. [...]
- 3. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 [...]*

14

## DPCM 12 Gennaio 2012

- Ispirazione all'accordo della conferenza unificata del 25/07/2002 sull'AIB
- Esperienza della scuola della protezione civile di Trento
  - Allegato 1
    - Definisce gli scenari di rischio
    - Definisce i compiti svolti dai volontari
  - Allegato 2
    - Attività di formazione, informazione ed addestramento
    - Ruolo delle regioni e dei Corpi Nazionali nel definire nel dettaglio i piani formativi, di informazione e di addestramento

15

## DPCM 12 Gennaio 2012

- Allegato 3
  - **Controllo sanitario** di tutti i volontari
    - Ogni 5 anni fino ai 60 anni di età
    - Ogni 2 anni dopo i 60 anni di età
  - **Sorveglianza sanitaria**
    - Dove è prevista dal Dlgs. 81/08
    - Per i volontari che svolgono attività operative per più di 535 ore in un anno (oppure 65 giorni)

16



## Rischi individuati dal 81/08

- Movimentazione manuale dei carichi
- Attrezzature munite di videoterminale
- Agenti fisici
  - Rumore
  - Vibrazioni
  - Campi elettromagnetici
  - Radiazioni ottiche artificiali
- Sostanze pericolose
  - Agenti chimici
  - Agenti cancerogeni e mutageni
  - Esposizione all'amianto
- Esposizione ad agenti biologici
- Atmosfere esplosive
- Stress da lavoro correlato

17

## Misure di tutela secondo il 81/08

- Valutazione di tutti i rischi
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione o riduzione dei rischi
- Principi ergonomici rispetto ai luoghi e alle attrezzature
- Riduzione del rischio alla fonte
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con quello che lo è meno
- Limitazione del numero degli operatori esposti al rischio
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici, biologici
- Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Controllo sanitario
- Allontanamento dell'operatore non idoneo al contesto
- Informazione e formazioni adeguate
- Istruzioni adeguate
- Migliorare la sicurezza nel tempo adottando buone prassi
- Regolare manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

18